



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Organismo di studio Area giudiziale  
Sezione procedure concorsuali

**LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI DI IMPRESA:  
NOMINA, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ DELL'ESPERTO**

**Dott.ssa Letizia Cioni - Pistoia, 25 settembre 2025**

## ***L'ESPERTO***

- Il D.Lgs. 17.06.2022 n. 83 ha coniato una nuova figura professionale specializzata, *l'ESPERTO*, regolata dal nuovo Titolo II, agli artt. 12 ss, a cui è affidato il ruolo cardine nei processi di risanamento dell'impresa in crisi.
- Presupposti della situazione d'impresa:
  - ✓ condizioni di cui all'art. 2, co. 1, lett. a o b - stato di crisi o di insolvenza;
  - ✓ squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza;
  - ✓ risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Organismo di studio Area giudiziale  
Sezione procedure concorsuali

## **CHI È L'ESPERTO?**



## **L'ESPERTO: LE FIGURE PROFESSIONALI**

L'esperto può essere uno delle seguenti figure professionali, iscritto nell'elenco di cui all'art. 13 co. 3 istituito presso le Camere di Commercio:

- Dottori commercialisti ed esperti contabili, nonché gli Avvocati - iscritti nei rispettivi albi da almeno 5 anni che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa;
- Consulenti del lavoro - iscritti da almeno cinque anni all'albo - che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;
- Manager d'azienda che documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

# Organismo di studio Area giudiziale

## Sezione procedure concorsuali

### **L'ESPERTO: ESPERIENZA NELLA RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE E CRISI DI IMPRESA**

Regolamento 27.10.2021  
CNDCEC

Circolare Ministero Giustizia  
29.12.2021

Regolamento 17.12.2021  
CNDCEC

Il Ministero della Giustizia ha stabilito che deve essere dimostrato il possesso di almeno due incarichi tra quelli elencati di seguito:

- commissario giudiziale ed il commissario straordinario di grandi imprese in stato di insolvenza;
- attestatore ai sensi degli articoli 67, co. 3 lettera d), 161, co 3, 182-bis co. 1 e 186-bis L.F.;
- gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell'impresa agricola ai sensi dell'art. 7 Legge n. 3/2012;
- advisor anche legale, per la predisposizione e presentazione di piani attestati, di piani in accordi di ristrutturazione, di convenzioni e/o accordi di moratoria con più creditori e di piani e proposte di concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti;
- advisor anche legale, per l'individuazione e soluzione di problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale, funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi;
- advisor in ambito giuslavoristico, purché funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell'ambito di operazioni di ristrutturazione di imprese in crisi;
- attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese oggetto di operazioni di ristrutturazione che si sono concluse con piani attestati, accordi di ristrutturazione, concordati preventivi con continuità aziendale omologati, relativi ad aziende per le quali non sia stata aperta la procedura di L.G. o accertato lo stato di insolvenza.



# Organismo di studio Area giudiziale

## Sezione procedure concorsuali

**Il CNDCEC ha fornito chiarimenti con diversi Pronto Ordine in merito alle esperienze professionali qualificanti:**

P.O. 31.1.2022 n. 8	le due esperienze professionali, tra quelle richiamate, possono essere maturate anche attraverso lo svolgimento di incarichi o prestazioni professionali della stessa tipologia
P.O. 1.3.2022 n. 39	nel caso di socio di STP iscritta nella sezione speciale dell'Albo, questi deve presentare la domanda di iscrizione per l'elenco degli esperti presso l'Ordine territoriale dove è iscritto come persona fisica
P.O. 7.4.2022 n. 30 P.O. 13.6.2022 n. 116	è esclusa l'esperienza di Amministratore Giudiziario ex art. 41 del Codice Antimafia, mentre le esperienze come attestatore devono aver riguardato incarichi comunque inerenti il settore concorsuale e finalizzati al risanamento e alla ristrutturazione di imprese in crisi. Analogamente per gli incarichi di advisor
P.O. 14.4.2021. n. 40 P.O. 4.5.2022 n. 84 P.O. 8.7.2024 n. 65	sono escluse le collaborazioni con colleghi più anziani, effettuate durante il tirocinio professionale. Analogamente sono escluse le esperienze maturate indirettamente in occasione di attività di collaborazione o di affiancamento professionale. Inoltre, le esperienze devono riguardare incarichi o prestazioni professionali assunti direttamente dal professionista e non attraverso attività di collaborazione o di affiancamento di altri colleghi che risultano, invece, i soggetti personalmente incaricati
P.O. 14.4.2021. n. 40	sono esclusi gli incarichi di advisor per assistenza o consulenza contabile, fiscale e societaria, ovvero finalizzata alla soluzione di problematiche di rilievo preesistenti o insorte in occasione della gestione, ovvero gli incarichi di assistenza contabile, fiscale e societaria per la scelta o l'attuazione di operazioni straordinarie ed esperienze assimilabili
P.O. 4.5.2022 n. 41	sono esclusi gli incarichi conferiti a società commerciali (p.e. società di revisioni nelle quali il professionista rientra come <u>membro del team</u> che ha svolto l'attività), poiché queste si sottraggono alla disciplina della prestazione professionale
P.O. 4.5.2022 n. 43	è escluso l'incarico di <u>pre commissario</u> , oltre alle figure di coadiutore o delegato del curatore "fallimentare" (art. 32 del RD 267/42 – ora art. 129 del <u>DLgs. 14/2019</u> )



# Organismo di studio Area giudiziale

## Sezione procedure concorsuali

P.O. 4.5.2022 n. 43	l'incarico di cui al numero 6) delle Linee di indirizzo può consistere nella rinegoziazione degli stipendi dei soci amministratori, al ricorrere dei presupposti di cui infra, nella riorganizzazione del personale dipendenti, nella riduzione degli orari di lavoro dei dipendenti e/o nella richiesta di Cassa Integrazione Guadagni, che siano funzionali al risanamento delle imprese in crisi
P.O. 4.5.2022 n. 94	è esclusa la prestazione professionale di advisor da parte di un iscritto facente parte di un team di collaboratori che ha affiancato e svolto l'attività di analisi e verifica (per) il professionista attestatore di cui è riportata menzione nella stessa relazione di attestazione
P.O. 12.5.2022 n. 106	è escluso, nell'ambito dell'attività di commissario giudiziale, il ruolo ricoperto nella fase "ante apertura" della procedura di concordato preventivo dovendo questi essere ammesso
P.O. 25.5.2022 n. 105	è escluso l'incarico di curatore fallimentare senza effettuare distinzioni tra concrete fattispecie
P.O. 26.5.2022 n. 102	è valutabile l'incarico espletato come commissario straordinario di amministrazione straordinaria di cui al DLgs. 270/99 e al DL 347/2003, conv. L. 39/2004
P.O. 30.5.2022 n. 111	è escluso l'incarico di commissario giudiziale svolto nell'ambito del c.d. "concordato con riserva" non rientrando nel novero delle esperienze da valutare ai fini della inclusione nell'elenco, dovendo il concordato essere ammesso
P.O. 30.5.2022 n. 114	sono valutabili gli accordi di ristrutturazione e le convenzioni di moratoria conclusi ai sensi del previgente art. 182-septies del RD 267/42 (ora art. 61 del DLgs. 14/2019)



# Organismo di studio Area giudiziale

## Sezione procedure concorsuali

P.O. 25.08.2022 n. 151	<p>Le esperienze professionali legate ad incarichi svolti in qualità di a) commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, b) liquidatore giudiziale nella procedura di concordato preventivo e c) commissario giudiziale ex art. 15 del <u>DLgs. 231/01</u>, non possono essere valutate ai fini dell'inclusione nell'elenco degli esperti.</p> <p>Possono essere considerate esperienze professionali qualificanti gli incarichi di attestatore di piano ex art. 67 co. 3 lett. d) del RD 267/42 (oggi art. 56 del <u>DLgs. 14/2019</u>) non iscritto presso il Registro delle Imprese.</p> <p>Con riferimento all'incarico di commissario governativo da nomina ministeriale per gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies c.c. potranno essere valutati se svolti in società cooperative in crisi, interessate da operazioni di ristrutturazione nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi previsti dal <u>DLgs. 14/2019</u> e rispetto alle quali non sia stato successivamente accertato lo stato di insolvenza.</p>
P.O. 13.7.2023 n. 84	<p>È preclusa l'iscrizione per quei professionisti che, sebbene in possesso dei requisiti professionali e formativi di cui all'art. 13 co. 3 e 4 del <u>DLgs. 14/2019</u>, sono inseriti nella sezione speciale del proprio Albo. Si considera idonea ai fini dell'iscrizione all'elenco degli esperti della crisi sia l'attività svolta dal collegio sindacale, sia quella del revisore legale.</p> <p>Con l'informativa n. 114/2025 del 15.7.2025 il CNDCEC, recependo quanto indicato dal Ministero della Giustizia, ha precisato che non può ritenersi positivamente valutabile, ai fini dell'iscrizione all'elenco degli esperti della composizione, l'esperienza maturata quale componente del collegio sindacale di società che abbia presentato istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi.</p>
P.O. 12.6.2024 n. 67	<p>È escluso l'incarico di esperto designato dal MIMIT per il rafforzamento della Struttura per le Crisi di Impresa (art. 1 co. 852 della L. 296/2006), non potendo il professionista documentare l'esistenza di precedenti nomine giudiziali ovvero di prestazioni professionali (sempre antecedenti) finalizzate alla ristrutturazione aziendale.</p>
P.O. 8.7.2024 n. 65	<p>È esclusa la possibilità che possano rilevare le esperienze maturate (indirettamente) in attività di collaborazione o di affiancamento professionale.</p>
P.O. 18.11.2024 n. 94	<p>È rilevante l'incarico di commissario giudiziale in procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, anche con transazione fiscale ex art. 63 del <u>DLgs. 14/2019</u>.</p>
P.O. 15.7.2025 n. 66	<p>È rilevante l'incarico di commissario giudiziale nominato nell'ambito della procedura di concordato minore in continuità ex art. 78 co. 2-bis lett. b) del <u>DLgs. 14/2019</u>.</p> <p>Non rileva invece l'incarico di advisor relativo alla predisposizione di piani afferenti agli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento.</p>

# Organismo di studio Area giudiziale

## Sezione procedure concorsuali

Il CNDCEC ha fornito chiarimenti anche in ordine alla documentazione da produrre per fornire la prova delle precedenti esperienze:

<b>Documentazione da produrre</b>	
P.O. 4.5.2022 n. 43	al fine di provare le maturate esperienze pregresse e, in particolare, per la figura di attestatore di cui ai n. 2), 4), 5), e 6) delle Linee di indirizzo è necessario esibire le lettere di incarico aventi data certa o i mandati professionali e le relative attestazioni rilasciate dal professionista, fermo restando che ulteriori informazioni saranno desumibili dai curricula vitae dei professionisti allegati e inviati alle CCIAA
P.O. 26.5.2022 n. 102	la documentazione da produrre per la valutazione della domanda di iscrizione è così costituita: <ul style="list-style-type: none"> <li>- per il commissario giudiziale e commissario straordinario di grandi imprese in stato di insolvenza dal decreto di nomina, dall'accettazione dell'incarico e dalla visura camerale (senza produzione di estratto del fascicolo di procedura);</li> <li>- per l'attestatore (ai sensi dell'art. 67 co. 3 lett. d), art. 161 co. 3, art. 182-bis co. 1 e art. 186-bis del RD 267/42 – ora art. 2 co. 1 lett. o) del DLgs. 14/2019) dalla copia del contratto di mandato professionale di attestazione e da un atto comprovante il deposito della domanda di concordato;</li> <li>- per il gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell'impresa agricola (ai sensi dell'art. 7 della L. 3/2012– ora art. 2 co. 1 lett. t) del DLgs. 14/2019) dal decreto o da un documento equipollente di nomina e accettazione dell'incarico (senza produzione di estratto del fascicolo di procedura), dall'atto comprovante il deposito della domanda di accordo alla quale l'art. 9 co. 3-bis.1, e 3-bis.2 della L. 3/2012 (ora art. 76 del DLgs. 14/2019) richiede di allegare la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi;</li> <li>- per l'advisor di cui al n. 4, dalla copia contratto di mandato professionale e da un atto comprovante il deposito della domanda;</li> <li>- per l'advisor di cui al n. 5, dalla copia del contratto di mandato professionale e da un atto comprovante la finalità di individuazione e soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e/o previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi;</li> <li>- per l'advisor di cui al n. 6, dalla copia del contratto di mandato professionale e da un atto comprovante l'incarico in ambito giuslavoristico, purché strettamente funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell'ambito della ristrutturazione di imprese in crisi</li> </ul>

# Organismo di studio Area giudiziale

## Sezione procedure concorsuali

### ***L'ESPERTO: OBBLIGHI FORMATIVI***

Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28.09.2021

Corso di formazione di 55 ore per l'acquisizione di competenze trasversali e tecniche che variano dall'economia aziendale, al diritto della crisi di impresa, dal diritto del lavoro, al diritto bancario, dal diritto civile a quello societario, fino alle modalità di funzionamento della piattaforma

Area tematica	Ore di formazione
Presupposti, finalità e obiettivi della composizione negoziata della crisi	4
Disciplina normativa	4
Domanda e documentazione disponibile sulla piattaforma	3
Sostenibilità del debito e test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del risanamento	5
Redazione di un piano di risanamento	5
Protocollo di conduzione della composizione negoziata	7
Gestione delle trattative	10
Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie	4
Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali	4
Stima della liquidazione del patrimonio	4
Esito dell'intervento dell'esperto – Relazione finale: le conclusioni delle trattative di cui all'art. 23	5

## ***L'ESPERTO***

# La domanda di iscrizione

- deve essere presentata all'ordine professionale di appartenenza, mentre i soggetti non iscritti agli albi devono presentarla alla Camera di Commercio;
- deve essere corredata da:
  - documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 co. 3 e 4 del D.lgs. 14/2019;
  - autocertificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi;
  - CV (oggetto di autocertificazione) dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in settori specifici, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza.

## **L'ESPERTO**

### **La domanda di iscrizione - segue**

#### **L'Ordine professionale:**

- verifica la completezza della domanda;
- comunica alla CCIAA del capoluogo di regione i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti per il loro inserimento nell'elenco;
- comunica l'adozione verso i propri iscritti di sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dai singoli ordinamenti, nonché l'intervenuta cancellazione.

**A partire dal 17.05.2022 l'aggiornamento dell'elenco è annuale.**

#### **Novità introdotta dal D.lgs 136/2024**

**L'esperto cura l'aggiornamento del curriculum vitae con la sintetica indicazione delle composizioni negoziate seguite e del loro esito. Dal 18.06.2024 è attiva sulla piattaforma un'apposita sezione che consente al soggetto abilitato di poter compilare ed aggiornare la propria scheda, salvo successiva validazione da parte del proprio Ordine professionale.**

***LA NOMINA DELL'ESPERTO***  
***(ART. 13, CO. 6 D.LGS. N. 14/2019)***

**La nomina dell'esperto avviene da parte di una commissione regionale, che resta in carica per due anni, costituita presso ogni Camera di Commercio del capoluogo di regione, composta da:**

- a) due magistrati, uno effettivo e uno supplente, designati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale del capoluogo di regione;**
- b) due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dal presidente Camera di Commercio del capoluogo di regione;**
- c) due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dal prefetto del capoluogo di regione.**

## ***LA NOMINA DELL'ESPERTO***

### **Iter di nomina dell'esperto – Art. 13 co. 7 e 8**

**Il segretario generale della Camera di Commercio competente, una volta ricevuta l'istanza del debitore che intende accedere allo strumento della composizione negoziata della crisi, nei 2 giorni lavorativi successivi comunica alla commissione l'istanza ricevuta, accompagnata da una nota che contiene alcuni dati dell'impresa, quali il volume di affari, il numero dei dipendenti ed il settore in cui opera.**

**Entro 5 giorni lavorativi successivi la commissione, coordinata dal membro più anziano nomina a maggioranza l'esperto. La Commissione che nomina tiene conto dell'esperienza formativa, del CV, dell'attività prestata nelle precedenti composizioni e del loro esito (novità del Correttivo).**

### **Pubblicità degli incarichi: art. 13 co. 9**

**Gli incarichi conferiti ed il curriculum vitae dell'esperto nominato sono pubblicati on line sul sito della Camera di Commercio, come anche sono pubblicati sul sito gli elenchi contenenti i nominativi degli esperti.**

## **LA COMUNICAZIONE ALL'ESPERTO**

### **Notifica nomina Esperto Composizione Negoziata**

Gentile XXXX ,

La informo che è stato nominato come esperto per l'impresa XXXXX, con le seguenti informazioni a corredo:

- Codice Fiscale: XXXXX
- Numero Dipendenti: 1
- Fatturato dell'ultimo esercizio: XXX
- Codice Ateco dell'attività principale: XXXXXX
- Impresa sotto soglia: NO
- Richiesto regime di sospensione: SI
- Richiesta applicazione misure protettive: SI

L'accesso alla piattaforma “Composizione Negoziata” e' disponibile al seguente indirizzo: <https://composizionenegroziata.camcom.it>

Cordialmente

Questo messaggio è generato da un sistema automatico. Non rispondere a questa e-mail.

**L'ESPERTO ART. 16 CCII:  
SOGGETTO TERZO, INDIPENDENTE, RISERVATO, IMPARZIALE**

➤ **INDIPENDENTE:**

• **Ex ante – all'assunzione dell'incarico:**

- ✓ deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile per i sindaci;
- ✓ non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale.
- ✓ il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa.

• **Ex post – all'espletamento dell'incarico:**

- ✓ non potrà intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata. **Novità del Correttivo:** l'eventuale attività dell'esperto successiva alla composizione negoziata, derivante dalle trattative e dal loro esito, rientra nell'incarico conferitogli e pertanto non costituisce attività professionale di cui sopra.

**L'ESPERTO :**

**SOGGETTO TERZO, INDIPENDENTE, RISERVATO, IMPARZIALE**

- Il requisito di indipendenza viene “rafforzato” da:
  - ✓ le parti interessate entro tre giorni dalla convocazione di audizione possono presentare al segretario generale della CCIAA le proprie osservazioni in merito alla sussistenza del requisito di indipendenza dell'esperto. Tali osservazioni potrebbero portare alla sostituzione dell'esperto, ove la commissione lo ritenesse opportuno;
  - ✓ l'esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente;
  - ✓ rotazione e trasparenza nomine: è previsto che gli incarichi ed il CV dell'esperto vengano pubblicati in un'apposita sezione del sito della CCIAA ove è tenuto l'elenco degli esperti, con omissione di qualunque riferimento all'imprenditore.

**L'ESPERTO :**  
**SOGGETTO TERZO, INDIPENDENTE, RISERVATO, IMPARZIALE**

➤ **PROFESSIONALE:**

- ✓ opera con competenze specifiche e coerenti con il ruolo e le funzioni proprie;
- ✓ per lo svolgimento del proprio incarico potrà assumere tutte le informazioni che riterrà utili, sia ai fini conoscitivi che valutativi, verificando la coerenza complessiva delle informazioni fornitegli dall'imprenditore e dai terzi;
- ✓ potrà avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'impresa;

All'esperto viene dunque affidato un ruolo decisivo nel percorso di risanamento dell'impresa, durante il quale dovrà dimostrare di possedere competenza specifiche, frutto o della propria esperienza o di altri soggetti tecnici che lo affiancheranno. Dalla sua capacità di mediazione potrà dipendere il successo del procedimento.

**L'ESPERTO :**  
**SOGGETTO TERZO, INDIPENDENTE, RISERVATO, IMPARZIALE**

➤ **RISERVATO:**

- ✓ le trattative hanno natura riservata: l'esperto è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante le trattative;
- ✓ durante gli incontri con l'imprenditore e le parti può essere redatto un verbale. Se il verbale è sostituito o accompagnato da un audio, deve essere raccolto il consenso delle parti all'audio;
- ✓ gli incontri possono avvenire anche separatamente quando occorre tutelare la riservatezza delle informazioni;
- ✓ ha la facoltà o l'obbligo di pubblicare nel R.I. il proprio dissenso su atti compiuti durante la procedura dall'imprenditore;
- ✓ l'esperto non può essere chiamato a deporre salvo alcune ipotesi (art. 19 co. 4 – procedimento misure protettive) davanti all'Autorità giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni.

**L'ESPERTO :**  
**SOGGETTO TERZO, INDIPENDENTE, RISERVATO, IMPARZIALE**

➤ **IMPARZIALE:**

- ✓ l'esperto è soggetto terzo sia rispetto all'imprenditore (che affianca e non lo sostituisce), che ai terzi (verso i quali svolge un ruolo di garanzia);
- ✓ ha il compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di crisi, insolvenza, squilibrio patrimoniale o economico-finanziario (che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza), anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa e **novità del correttivo** preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro (art. 13 co. 3);
- ✓ Esprime pareri tecnici, art, 19, co. 4, sulla funzionalità delle misure protettive ad assicurare il buon esito delle trattative e, **novità del correttivo**, a rappresentare l'attività che intende svolgere per il superamento della situazione di crisi, insolvenza.

# Organismo di studio Area giudiziale

## Sezione procedure concorsuali

### ***L'ESPERTO NON E'.....***

#### - UN PUBBLICO UFFICIALE

Ai sensi dell'art. 357 cpc «agli effetti della legge sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa». Al fine di riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale deve valutarsi la natura dell'attività effettivamente espletata, ancorché lo stesso sia un soggetto privato. Il fatto che l'esperto sia nominato da una commissione composta da membri di nomina (prevalentemente) pubblica non rileva ai fini del riconoscimento di tale qualifica. Nel Codice, e ciò pare dirimente, la qualifica di pubblico ufficiale è esplicitamente attribuita al curatore (art. 127 CCII), al commissario giudiziale (art. 92 CCII), al commissario liquidatore (art. 302 CCII) ma non all'Esperto, le cui funzioni non sono, per l'effetto, da ritenersi pubblicistiche. D'altronde, la previsione secondo cui l'Esperto non possa essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria, né davanti ad altre autorità (art. 16, comma 3, CCII), sembra eliminare ogni dubbio in merito.

#### - UN ADVISOR FINANZIARIO

Ovvero quel professionista che redige con l'imprenditore il piano di risanamento, lo supporta nelle decisioni strategiche e si occupa delle trattative con gli stakeholders

#### - UN ATTESTATORE

Non è il professionista indipendente di cui all'art. 2 lett. o): ciò trova conferma, da un lato – già di per sé sufficiente – sull'assunto che, a differenza dell'Esperto, l'attestatore viene nominato direttamente dall'imprenditore in crisi, dall'altro lato, nell'intrinseca diversità delle attività che Esperto e attestatore sono chiamati a svolgere; il primo deve valutare la coerenza del piano di risanamento con la regolazione della crisi o dell'insolvenza l'altro attestare la veridicità dei dati contabili e la fattibilità del piano.

#### - UN COMMISSARIO GIUDIZIALE o UN CURATORE

Appare indubbio, altresì, che l'Esperto ricopra (anche) un ruolo di consulente del Giudice, si pensi alle ipotesi in cui lo stesso è chiamato dal Giudice ad esprimersi sulla richiesta di misure protettive da parte dell'imprenditore, oppure quando è coinvolto nella richiesta dell'imprenditore di autorizzazione da parte del tribunale a contrarre finanziamenti prededucibili o a cedere a terzi l'azienda o rami d'azienda ai sensi dell'art. 22 CCII. una figura che non può essere paragonata, né al Commissario Giudiziale – in quanto, a titolo esemplificativo, non è nominato dall'autorità giudiziaria e non deve vigilare sull'esercizio dell'impresa – né al consulente tecnico di ufficio, il cui parere è richiesto dal Giudice. Analogamente, la figura dell'Esperto non è paragonabile neppure al Curatore; infatti, a differenza di quest'ultimo, all'Esperto non vengono attribuite funzioni gestorie.

## ***L'ESPERTO: L'ACCETTAZIONE DELLA CARICA***

- La nomina viene immediatamente comunicata all'esperto, il quale nei successivi due giorni lavorativi, deve verificare:
  - la propria indipendenza,
  - il possesso di competenze e disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell'incarico,
- In caso di accettazione:
  - comunica all'imprenditore l'accettazione,
  - inserisce nella piattaforma la dichiarazione di accettazione nonché una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sul possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 16, comma 1.
- In caso di rifiuto:
  - ne dà comunicazione riservata al soggetto che l'ha nominato perché provveda alla sua sostituzione.

**NB: Al momento della nomina l'esperto ha visibilità dell'istanza e dei documenti allegati, ma potrà effettuare il download solo dopo l'accettazione.**

# Organismo di studio Area giudiziale

## Sezione procedure concorsuali

### **ACCETTAZIONE DELL'INCARICO – FAC-SIMILE**

#### **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA NOMINA DI ESPERTO DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA**

Al segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia-Prato tramite inserimento della presente nella Piattaforma Telematica

e p.c.

all'imprenditore presso il suo indirizzo posta elettronica certificata XXXXX

La sottoscritta XXXX nata il XXX a XXX, codice fiscale XXX, essendo stato nominato Esperto ai sensi dell'articolo 25-quater, comma 2, CCII dal segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia-Prato il giorno XXX, per la composizione negoziata dell'impresa XXX, con sede XXXX iscritta presso il registro delle imprese di XXX, al numero di codice fiscale XXX

#### **Dichiara**

- di essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 3, CCII presso la camera di commercio, XXX
- avendo esaminato, attraverso la Piattaforma Telematica, la domanda e la documentazione ad essa allegata e resa disponibile presso la piattaforma stessa, di avere accertato il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 16, comma 1, CCII
- di essere munito della necessaria competenza tenuto conto del settore in cui opera l'impresa e di poter assicurare il tempo presumibilmente occorrente,
- in alternativa:
  - di non avere in corso altri incarichi di composizione negoziata,
  - di avere in corso un altro incarico di composizione negoziata,
- di accettare l'incarico.

In fede.

Pistoia, li

Dott. XXX

## ***LA CONVOCAZIONE DELL'IMPRESA***

Una volta accettato l'incarico l'esperto convoca senza indugio l'imprenditore per valutare la concreta prospettiva di risanamento (anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica). L'esperto può accedere alle banche dati, previo consenso dell'imprenditore.

### **Comunicazione accettazione nomina Esperto composizione negoziata – Art. 17, comma 4 D.Lgv**

Egregi Signori,

ai sensi e per gli effetti del 4<sup>^</sup> comma dell'art. 17 D.Lgv n. 14/2019, con la presente Vi comunico di aver provveduto all'accettazione della nomina – allegata in copia – di Esperto della procedura di composizione negoziata della crisi da Voi prodotta con istanza INEG\_0000000 XXXX del XXX

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, 5<sup>^</sup> comma, del D.Lgv n. 14/2019, sono con la presente a convocare il rappresentante legale della Società, Sig. XXX per il giorno XXXX alle ore XX presso lo Studio dello scrivente sito in XXX in Via XXX per valutare le perseguibilità del risanamento dell'impresa sulle base della richiesta depositata.

La presente viene inviata, per conoscenza, anche la Dott. XXX, advisor professionista della Società invitato ed indicato nella predetta istanza.

Mi è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti

XXXXXX

## **LA CONVOCAZIONE DELL'IMPRESA - SEGUE**

Una volta convocato l'imprenditore, l'esperto analizzerà i dati presentati e valuterà la sussistenza di prospettive di risanamento.

- **In caso positivo** le parti inizieranno un percorso finalizzato alla ricerca di una soluzione che avrà la durata di 180 giorni, all'esito del quale l'esperto potrà dichiarare chiuso il procedimento oppure proseguire per altri 180 giorni quando le parti lo richiedono e l'esperto acconsente oppure quando la prosecuzione dell'incarico sia resa necessaria dal ricorso presentato dall'imprenditore al Tribunale per l'ottenimento di misure protettive e cautelari, oppure per l'ottenimento di specifiche autorizzazioni disciplinate dall'art. 22 CCII (contrarre finanziamenti prededucibili, trasferire l'azienda o rami di essa). La prosecuzione dell'incarico è inserita nella piattaforma a cura dell'esperto.
- **In caso negativo** ne dà notizia all'imprenditore ed al segretazione generale della CIAA che dispone l'archiviazione del procedimento entro 5 giorni.

### ***LE PRINCIPALI ATTIVITÀ***

- **analisi preliminare dello stato dell'impresa e della sussistenza di concrete prospettive di risanamento;**
- **conduzione delle trattative con le parti interessate;**
- **verifica della condotta dell'imprenditore e valutazione della funzionalità/utilità delle trattative rispetto al percorso di risanamento;**
- **invita a rinegoziare i contratti ad esecuzione continuata, o periodica, o a esecuzione differita se divenuti troppo onerosi, o si è alterato l'equilibrio del rapporto;**
- **rilascio di pareri, nei casi previsti dalla legge:**
  - ✓ **sulla funzionalità delle misure protettive e cautelari ad assicurare il buon esito della trattativa;**
  - ✓ **sulla proroga delle suddette misure;**
  - ✓ **sulla prosecuzione fino al massimo di ulteriori 180 gg della durata della CN;**
  - ✓ **strumentali all'autorizzazione del Tribunale a contrarre debiti prededucibili;**
- **esprime eventuale dissenso rispetto agli atti di straordinaria amministrazione, o a pagamenti non coerenti con lo stato delle trattative o con le prospettive di risanamento (se l'atto viene compiuto iscrive il dissenso nel R.I);**
- **partecipazione alle consultazioni sindacali, in caso di modifiche rilevanti sui rapporti di lavoro dipendente;**
- **intervento in sede di conclusione delle trattative con le parti interessate;**
- **redige la relazione alla fine dell'incarico**

## ***IL RUOLO DELL'ESPERTO***

### ***NEL DECRETO DIRIGENZIALE 21.03.2023 - VADEMECUM OPERATIVO***

– Art. 17 co. 5 - analisi preliminare dello stato dell'impresa e della sussistenza di concrete prospettive di risanamento.

Tale analisi viene compiuta sulla base di:

- 1) documentazione interna all'impresa;
- 2) evidenze esterne;
- 3) test pratico;
- 4) informazioni raccolte mediante audizione dell'imprenditore;
- 5) informazioni raccolte mediante audizione dell'organo di controllo e del revisore, se in carica.

## ***L'ESPERTO***

### **1) documentazione interna all'impresa:**

- ✓ bilanci degli ultimi esercizi;
- ✓ situazione contabile e andamento corrente, anche alla luce delle informazioni reperite dagli organi di controllo e dal revisore;
- ✓ progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo (art. 13 co. 2);
- ✓ l'elenco dei creditori (scaduti ed a scadere) e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
- ✓ relazione chiara e sintetica articolata nelle seguenti parti/sezioni:
  - descrizione dell'attività in concreto esercitata;
  - descrizione delle cause della crisi;
  - un piano finanziario che abbracci i successivi sei mesi;
  - la illustrazione delle iniziative industriali che l'imprenditore intende adottare.

## ***L'ESPERTO***

### **2) evidenze esterne:**

- ✓ **certificato unico dei debiti tributari di cui all'art. 364, comma 1 del C.C.II;**
- ✓ **situazione debitoria risultante presso l'Agenzia delle entrate-Riscossione;**
- ✓ **situazione contributiva ed assicurativa;**
- ✓ **estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia, non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza;**

**3) test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento» è il test a cui l'imprenditore può accedere telematicamente per valutare il tempo necessario per il perseguimento del risanamento. Il test si basa sul rapporto tra: entità del debito da ristrutturare e flussi liberi futuri che possono essere messi al servizio del debito negli esercizi futuri. Il risultato del test è definito «Tempo di Risanamento».**

**4) informazioni raccolte mediante audizione dell'imprenditore;**

**5) informazioni raccolte mediante audizione dell'organo di controllo e del revisore, se in carica.**

### ***L'ESPERTO: IL TEST PRATICO***

- Se l'imprenditore ha allegato alla domanda il test pratico, l'esperto lo esamina, lo valuta tenendo conto di tutti gli elementi informativi dei quali dispone e lo corregge quando ne ravvisa la necessità.
- L'esame deve riguardare la coerenza dei dati inseriti con:
  - la situazione finanziaria e patrimoniale depositata,
  - i dati della Centrale Rischi,
  - i piani di ammortamento dei finanziamenti,
  - la posizione presso l'Agenzia di Riscossione,
- la verifica di un approccio prudentiale nell'esecuzione del test, ad esempio tenendo conto di passività potenziali che potrebbero manifestarsi nel breve, interessi di mora che potrebbero essere applicati, ecc.
- quando l'esito del test online indica che il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative che si intendono adottare in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa (iniziative industriali, modifiche del modello di business, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese), l'esperto, prima di sciogliere la propria riserva, compie gli opportuni approfondimenti esaminando il progetto di piano di risanamento o il piano di risanamento nel frattempo predisposto;
- qualora l'esperto reputi che il risanamento possa avere luogo in via indiretta attraverso la cessione dell'azienda o di rami di essa, dovrà tenere conto delle concrete manifestazioni di interesse eventualmente ricevute dall'imprenditore o da terzi e della loro adeguatezza a consentire il raggiungimento di un accordo con i creditori.

## ***L'ESPERTO: IL TEST PRATICO***

L'esito del test è indicativo e l'esperto lo valuta tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui dispone. Lo stato di insolvenza non gli impedisce di avviare la composizione negoziata. Tuttavia deve valutare attentamente se la continuità aziendale distrugge risorse, la disponibilità o meno dell'imprenditore ad immettere liquidità, l'assenza di valore del compendio aziendale.

In particolare:

- ✓ quando il test si colloca intorno a 3 il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative che si intendono adottare in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa. In questo caso assume rilevanza il piano di risanamento; pertanto, l'esperto prima di sciogliere la riserva, dovrà eseguire gli opportuni approfondimenti sul piano;
- ✓ quando il test è maggiore di 5, il Margine Operativo Lordo potrebbe non bastare a consentire il risanamento dell'impresa, rendendo necessaria la cessione della stessa o di un ramo di essa. Pertanto, se la continuità è indiretta occorre stimare le risorse realizzate con la cessione e compararle con il debito.

## ***L'ESPERTO: IL PIANO DI RISANAMENTO***

- Il piano deve essere attendibile e le assunzioni dimostrabili e ragionevoli.
- L'esperto:
  - verifica che l'imprenditore abbia seguito le indicazioni fornite dalla check list di cui al DD del 23.03.2023 per la stesura del piano;
  - valuta la coerenza del piano ed il sistema di ipotesi logicamente connesse ad esso.
- In caso di carenze o di incongruenze sia della situazione contabile di partenza che del piano di risanamento, l'esperto lo segnalerà all'imprenditore affinché si proceda ad una correzione in tempi rapidi mediante, ad esempio, un fondo rettificativo e/o il computo di un fabbisogno integrativo in via prudenziale.
- Per comprendere la completezza e l'adeguatezza di quanto esposto dall'imprenditore l'esperto coinvolge anche il revisore o l'organo di controllo.

## ***L'ESPERTO: IL PIANO DI RISANAMENTO***

- La Sez. II del DD del 21.03.2023 contiene una lista di controllo recante le indicazioni operative per la stesura del piano e si articola in vari punti, tra cui:
  - Il requisito dell'organizzazione dell'impresa;
  - Rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente;
  - Individuazione delle strategie di intervento per rimuovere le cause della crisi;
  - Le proiezioni dei flussi finanziari;
  - Il risanamento del debito;
  - Le linee di intervento.

## ***L'ESPERTO ED IL PIANO DI RISANAMENTO***

### Il requisito dell'organizzazione dell'impresa

- **L'esperto dovrà valutare se:**
  - **l'azienda possiede le risorse umane e tecniche per:**
    - ✓ la conduzione dell'attività;
    - ✓ le iniziative industriali che l'imprenditore vuole adottare;
  - **l'azienda ha predisposto un monitoraggio dell'andamento aziendale. (L'impresa deve almeno avere attivato il confronto con l'andamento del precedente esercizio in termini di ricavi, ordini, costi e PFN);**
  - **l'azienda è in grado di stimare il trend futuro della gestione anche ricorrendo ad indicatori chiave gestionali (KPI) che consentano valutazioni rapide in continuo;**
  - **l'azienda dispone di un piano di tesoreria a 6 mesi da poter monitorare.**

## ***L'ESPERTO ED IL PIANO DI RISANAMENTO***

### **Rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente**

- **L'esperto dovrà svolgere un'analisi approfondita sulla situazione contabile attuale.**
- **Occorre che l'impresa disponga di una situazione contabile redatta secondo il principio OIC 30 (bilanci intermedi).**
- **L'analisi dell'esperto dovrà riguardare:**
  - **La situazione debitoria (è completa ed affidabile?);**
  - **I crediti (è presente un'analisi sull'anzianità dei crediti? Sul rischio di perdite? Sui tempi di incasso?);**
  - **Le rimanenze di magazzino (è presente un'analisi della rotazione del magazzino?);**
  - **I debiti (sono riconciliati con il certificato unico dei debiti tributari, dei debiti contributivi, ecc.?);**
  - **L'analisi in merito a passività potenziali;**
  - **Andamento corrente, anche con riferimento al medesimo periodo dell'esercizio precedente.**

## ***L'ESPERTO E LE STRATEGIE DI INTERVENTO PER RIMUOVERE LE CAUSE DELLA CRISI***

- L'esperto esamina, alla luce del piano di risanamento, l'adeguatezza delle strategie e delle iniziative industriali.
- L'esperto deve anzitutto:
  - comprendere le cause esogene ed endogene della crisi;
  - analizzare i dati storici patrimoniali ed economici degli ultimi anni al fine di comprendere quali siano, ricorrendo anche ad interviste con le principali funzioni aziendali, le cause del declino dell'impresa.
- L'esperto deve analizzare la strategia di intervento inerente a:
  - l'assetto industriale (l'impresa dispone delle capacità e delle competenze manageriali per realizzare le iniziative industriali?);
  - quello finanziario.
- L'esperto verifica che il piano sia fondato su strategie di intervento chiare, razionali, condivisibili e coerenti con la situazione attuale e con il mercato in cui opera l'impresa. In caso contrario quali sarebbero da adottare?

## ***L'ESPERTO: ANALISI DELLE PROIEZIONI DEI FLUSSI FINANZIARI DEL PIANO***

- **L'esperto deve esaminare la coerenza con le azioni e la ragionevolezza dei flussi finanziari prospettici stimati dall'imprenditore partendo dalla redditività attraverso la stima di ricavi, costi variabili e fissi per passare poi agli investimenti ed agli effetti delle iniziative industriali che si intendono intraprendere in discontinuità con il passato.**
- **L'esperto deve verificare la coerenza delle proiezioni dei ricavi e dei principali indicatori chiave gestionali con i dati storici, alla luce delle azioni previste ed analizzerà la coerenza delle variazioni previste rispetto al dato storico ed ai dati del settore in cui opera l'azienda.**
- **Il piano non potrà avere durata maggiore di 5 anni: più le stime sono protratte nel tempo, meno risultano attendibili.**

## ***L'ESPERTO: IL RISANAMENTO DEL DEBITO***

- **La manovra che l'imprenditore persegue deve articolarsi in una serie di azioni ed interventi volti a portare il debito a livello sostenibile e far fronte al fabbisogno finanziario del capitale circolante.**
- **Il piano può prevedere altri flussi: il sostegno dei soci, la partecipazione del ceto bancario, l'intervento di soggetti terzi interessati ad investire nella società;**
- **L'esperto valuterà attraverso un'analisi di sensitività ed in particolare prove di resistenza (stress test) la tenuta del piano in relazione a fattori di rischio e di incertezza a cui può essere soggetta l'impresa anche in relazione al settore in cui opera e dunque la tenuta del piano al variare in negativo di una o più assunzioni critiche poste alla base dello stesso;**
- **L'esperto potrà pertanto compiere analisi di sensitività sullo scostamento dei volumi di vendita, dei prezzi, dei tempi di incasso dei crediti, di pagamento dei fornitori e verificare dunque come varia il flusso.**

## ***L'ESPERTO: ANALISI DELLE LINEE DI INTERVENTO***

Se ritiene concrete le prospettive di risanamento in qualunque forma, anche indiretta, l'esperto, con l'imprenditore individua le parti con le quali intraprendere le trattative, stimolando la formulazione di proposte e soluzioni, anche molteplici.

Le proposte dovranno essere strutturate ed articolate perseguendo, quanto più possibile, l'equilibrio tra i sacrifici richiesti a ciascuna parte, la proporzione al grado di esposizione al rischio e alle utilità derivanti dalla continuità aziendale dell'impresa. Si suggerisce pertanto di tenere conto che di norma, l'interesse della singola parte è:

- è commisurato alle conseguenze derivanti su di essa dal venir meno della continuità aziendale dell'impresa. Rilevano a tal riguardo le utilità derivanti dalla prosecuzione del rapporto (in termini di sbocchi di mercato, di canali di approvvigionamento, dell'ottenimento di servizi essenziali per la parte, di mantenimento di contratti di licenza d'uso, di collaborazioni anche industriali in essere, di ricadute derivanti sui mandati di associazione temporanea d'impresa);
- dipende altresì dalla misura di soddisfacimento dei diritti di credito realizzabile in caso di liquidazione dei beni (anche attraverso il concordato preventivo semplificato) o nelle alternative concretamente praticabili (per esempio, fallimento, amministrazione straordinaria), tenuto anche conto delle eventuali garanzie collaterali rilasciate
- può derivare da conseguenze sui rapporti di credito o economici con terze parti (ad esempio, il rischio dell'estensione della crisi ad altre società del gruppo con le quali sono in essere rapporti di credito o economici che ne sarebbero pregiudicati);
- può dipendere dalle conseguenze derivanti da una procedura concorsuale in capo all'imprenditore (ad esempio, responsabilità per la concessione di credito, conseguenze derivanti dalle garanzie concesse e da azioni revocatorie fallimentari di atti posti in essere).

## ***L'ESPERTO: IL MONITORAGGIO DEL PIANO***

- Il compito dell'esperto non si limita soltanto ad una fase iniziale e preliminare, ma prosegue nel tempo, in quanto, per ridurre il rischio di mancata attuazione e per favorire gli interventi correttivi, è opportuno che l'esperto monitori nel tempo l'andamento del piano attraverso il monitoraggio di alcuni indicatori chiave e l'eventuale scostamento rispetto a quanto pianificato.
- I principali indicatori chiave che vengono monitorati sono:
  - di natura economica, finanziaria e patrimoniale: ricavi, EBITDA, Posizione Finanziaria Netta, PN/EBITDA, ecc.;
  - di natura qualitativa: andamento della concorrenza, variazioni assetti organizzativi interni, ecc.

## **LA VIGILANZA DELL'ESPERTO**

In pendenza della composizione negoziata, la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa compete all'imprenditore.

L'esperto ha un dovere di vigilanza sulla condotta dell'imprenditore e sugli atti dallo stesso compiuti nel corso delle trattative, con particolare riferimento agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione o di quelli possibili di arrecare un pregiudizio ai creditori.

- L'imprenditore deve **informare preventivamente** l'esperto sul compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché sull'esecuzione di **pagamenti "incoerenti"** rispetto alle trattative o prospettive di risanamento;
- Ricevuta la segnalazione, **l'esperto**, se ritiene che l'atto possa arrecare un pregiudizio, **lo segnala per iscritto** all'imprenditore e all'organo di controllo e, qualora venga compiuto ugualmente, **potrà annotare, nei successivi dieci giorni, il proprio dissenso al registro delle imprese;**
- L'esperto deve iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese quando l'atto o il pagamento **pregiudichino l'interesse dei creditori** e non soltanto le trattative e le prospettive di risanamento;
- Nel caso in cui l'imprenditore avesse inoltre **beneficiario di misure protettive**, l'esperto dovrà altresì **presentare segnalazione al competente tribunale** il quale potrà revocarle o abbreviarne la durata.

## ***LA RELAZIONE FINALE DELL'ESPERTO***

**L'incarico dell'esperto si conclude con il rilascio di una relazione finale, da caricare sulla piattaforma telematica e da comunicare all'imprenditore (oltre che al tribunale qualora siano state concesse misure protettive)**

La relazione è prevista anche nel caso in cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, l'esperto ravvisi che non sussista o sia venuta meno ogni concreta prospettiva di risanamento dell'impresa, anche in via indiretta attraverso la cessione dell'azienda o di suoi rami.

**Nella relazione l'esperto deve rendicontare:**

- L'attività svolta
- lo svolgimento delle trattative
- i comportamenti tenuti dalle parti
- le soluzioni prospettate e i risultati ottenuti

## ***LA RESPONSABILITÀ DELL'ESPERTO***

### **Violazione degli obblighi di indipendenza**

L'Esperto è tenuto a rispettare i rigorosi vincoli d'indipendenza, terzietà, professionalità e riservatezza, la cui violazione potrà configurarsi quale prima fonte di responsabilità.

Qualora l'Esperto violi l'obbligo d'indipendenza, egli potrà incorrere in una responsabilità disciplinare, che può comportare, quale conseguenza, la sua cancellazione dall'elenco degli Esperti presso la camera di Commercio competente.

Inoltre, la violazione di tali obblighi potrebbe essere valutata quale elemento aggravante rispetto agli ulteriori profili di responsabilità.

### **LA RESPONSABILITÀ DELL'ESPERTO**

#### **Violazione degli obblighi di diligenza professionale**

Le attività che l'Esperto è chiamato a svolgere in esecuzione del proprio incarico sono, inevitabilmente, le (potenziali) fonti della sua responsabilità e, in tale contesto, al fine di coglierne appieno l'ampiezza, appare necessario rifarsi anche al Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23.03.2023, in cui è definito il "protocollo di conduzione della composizione negoziata", che regola in maniera analitica gli obblighi in capo all'Esperto. Il Protocollo in oggetto è definibile quale "vademecum operativo" che l'Esperto deve utilizzare come guida, pur non qualificandosi quale precetto normativo.

Le disposizioni contenute nel documento introducono, di fatto, un obbligo di diligenza professionale, che potrà essere oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. (Nell'adempire delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata).

In particolare, poiché in caso di esito negativo della negoziazione l'Esperto potrebbe essere chiamato a rispondere per non aver svolto il proprio incarico in ossequio ai canoni della diligenza professionale, egli dovrà dimostrare di aver correttamente ottemperato agli standard esigibili nella fattispecie.

I creditori, a loro volta, potrebbero tentare di attribuire all'Esperto, in concorso con l'imprenditore, una responsabilità in caso di effetti pregiudizievoli derivanti dall'indebita prosecuzione dell'attività d'impresa e dalle operazioni compiute nel corso della negoziazione. Sempre in tale fattispecie, l'imprenditore potrebbe – almeno in astratto – attribuire all'Esperto le cause del mancato accordo.

## ***IL RISCHIO PENALE DELL'ATTIVITÀ DELL'ESPERTO***

- **Esclusione dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui agli artt. 314-335 c.p.:**
  - **corruzione (art. 318 e ss)**, qualora percepisca utilità volte a condizionare il suo incarico,
  - **omissione di atti di ufficio (art. 328 c.p.)** in caso di mancato adempimento alle sue funzioni;
  - **peculato (art. 314 c.p.)** nel caso si appropri di risorse detenute in ragione del suo incarico;
  - **indebita destinazione di cose mobili (art. 314 bis c.p.)** nel caso usi risorse per finalità diverse da quelle a cui erano destinate;
  - **concussione (art. 317 c.p.)** nel caso costringa i suoi interlocutori con violenza o minacci a piegarsi ai suoi desideri;
  - **rivelazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)** in caso di violazione del vincolo di riservatezza.

**L'esperto infatti non è investito di un munus pubblicistico:** si tratta di un'attività professionale basata ed esercitata su mere logiche negoziali. Sul piano formale, la qualifica di pubblico ufficiale è esplicitamente attribuita al C.G. (art. 92, co.1), al Curatore (art. 127), al Commissario Liquidatore (art. 302).

## ***IL RISCHIO PENALE DELL'ATTIVITÀ DELL'ESPERTO***

### **- Esclusione dei delitti di falso e dei delitti contro l'amministrazione della giustizia:**

- Falsità ideologica in certificati (art. 481 e ss), qualora percepisca utilità volte a condizionare il suo incarico, che punisce, con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51 a 516 euro «chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a privare la verità». La giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen., sez. IV, 07,07,2021 n. 30232) ha ritenuto che, in assenza di una norma che attribuisca agli atti dell'esperto la funzione di provare la verità dei fatti indicati, non sia possibile ravvisare gli estremi del reato in parola. Può pertanto ritenersi pacifico che gli atti dell'esperto facilitatore, anche se la procedura in cui s'inseriscono venisse ritenuta colorata di connotati pubblicistici, per lo meno in ragione della personalità dell'ente che nomina il professionista e dei possibili interventi "incidentali" del tribunale, siano privi di valore fidefacente in assenza di una norma che glielo attribuisca espressamente.

## ***IL RISCHIO PENALE DELL'ATTIVITÀ DELL'ESPERTO***

### **- Esclusione dei delitti di falso e dei delitti contro l'amministrazione della giustizia:**

- Falso in attestazioni e relazioni (art. 342 CCII), che prevede il reato di falso in attestazioni e relazioni, punendo, con la reclusione da due a cinque anni e una multa da 50.000 a 100.000 euro, il professionista che, nelle relazioni o attestazioni specificamente richieste dalla legge nell'ambito delle procedure di crisi d'impresa, esponga informazioni false ovvero ometta di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati. Si tratta infatti di una fattispecie che fa esplicito ed esclusivo riferimento a manipolazioni commesse all'interno delle procedure relative ai piani di risanamento, di concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti; né è invocabile, un'estensione analogica della disposizione ad abusi consumati in procedimenti diversi da quelli espressamente indicati, come appunto sarebbe la composizione negoziata della crisi

## ***IL RISCHIO PENALE DELL'ATTIVITÀ DELL'ESPERTO NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA***

- **Esclusione dei delitti di falso e dei delitti contro l'amministrazione della giustizia:**

➤ Delitti contro l'amministrazione della giustizia: In particolare, l'assenza della qualifica soggettiva, esclude che siano contestabili i reati di cui agli artt. 361 c.p. ("omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale") e 362 c.p. ("omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio").

## ***IL RISCHIO PENALE DELL'ATTIVITÀ DELL'ESPERTO***

- **Concorso nei delitti di bancarotta artt. 322 ss CCII** (Nel caso in cui le trattative non vadano a buon fine e si arrivi all'apertura della L.G. si potrebbero realizzare le condizioni per perseguire in sede penale eventuali condotte di bancarotta).

### **A titolo esemplificativo:**

- **l'esperto che, al fine agevolare la conclusione di un accordo, si attivi, tramite consigli e suggerimenti fraudolenti, al fine di occultare beni al ceto creditorio (bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva di cui all'art. 216, n. 1, l.fall. e art. 322, n. 1, CCII) ovvero per alterare le scritture contabili (bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, n. 2, l.fall. e art. 322, n. 2, CCII); ancora, si rifletta sul caso del medesimo esperto che avalli una proposta di accordo nella consapevolezza della sua inverosimiglianza, al solo scopo di procrastinare la dichiarazione di liquidazione giudiziale.**
- **qualora il fatto si inserisca nel contesto di un'organizzazione societaria, il professionista potrebbe essere chiamato a rispondere del delitto di bancarotta fraudolenta societaria, a seguito di operazioni dolose causative del fallimento commesse in concorso con l'imprenditore (art. 329, comma 2, n. 2 CCII), in ragione dell'avvenuto incremento del passivo, fino a un punto di non ritorno, quale conseguenza collegata all'abuso dell'istituto della composizione negoziata della crisi.**

## **IL RISCHIO PENALE DELL'ATTIVITÀ DELL'ESPERTO**

**Concorso nei delitti di bancarotta artt. 322 ss CCII** (si tratta di reati "propri", potendo essere commessi soltanto dall'imprenditore, oppure, nell'ambito della bancarotta societaria, unicamente dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale).

- **l'esperto potrà rispondere di tali illeciti nella veste di soggetto extraneus all'impresa o alla società, solo se – e nella misura in cui – cooperi consapevolmente con gli intranei alla consumazione del reato. In assenza di una casistica specifica vengono in soccorso le prese di posizione che la giurisprudenza di legittimità ha assunto con riferimento al ruolo e alle conseguenti responsabilità penali di consulenti e professionisti.**
- **la Cassazione ha affermato che, «in tema di reati fallimentari, i consulenti commercialisti o esercenti la professione legale concorrono nei fatti di bancarotta quando, consapevoli dei propositi distrattivi dell'imprenditore o degli amministratori della società, forniscano consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assistano nella conclusione dei relativi negozi ovvero ancora svolgano attività dirette a garantire l'impunità o a favorire o rafforzare, con il proprio ausilio o con le proprie preventive assicurazioni, l'altrui proposito criminoso». Occorre dunque:**
  - **Elemento oggettivo: un contributo (pareri decisivi) alla realizzazione di un fatto rilevante a titolo di bancarotta.**
  - **Elemento soggettivo: dolo, consapevolezza che la condotta di apporto o sostegno a quella dell'imprenditore determinerà un depauperamento a danno dei creditori.**

## ***IL RISCHIO PENALE DELL'ATTIVITÀ DELL'ESPERTO***

- **Responsabilità omissiva l'art. 40, del codice penale** (la responsabilità omissiva si fonda sulla violazione di un obbligo giuridico di impedire l'evento, in assenza del quale non si risponde del mancato impedimento). Presupposto essenziale per configurare la responsabilità omissiva è la posizione di garanzia, intesa come protezione o di controllo sul patrimonio.

Sembra escludersi in radice che in capo all'esperto facilitatore possa essere ravvisata una posizione di garanzia, penalmente rilevante ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p., rispetto all'integrità del patrimonio societario e delle garanzie dei creditori: ciò in quanto l'esperto non è investito né di poteri di controllo e vigilanza sull'attività gestoria (come è per il commissario giudiziale o il curatore negli strumenti di regolazione della crisi e nella liquidazione giudiziale), alla quale rimane estraneo, non venendo l'imprenditore spodestato dalla guida della società e dal possesso dei suoi beni, o sulla regolare tenuta delle scritture contabili; né, tantomeno, di poteri impeditivi di comportamenti illeciti altrui.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Organismo di studio Area giudiziale  
Sezione procedure concorsuali

***GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE***